

**DELIBERA N. 423/20/CONS**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI  
SARONNO (VA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 2 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese”*

*connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la nota del 26 agosto 2020 (prot. n. 0350472) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Saronno, a seguito della segnalazione presentata dal Consigliere comunale Francesco Banfi, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale di Saronno in relazione alla pubblicazione sul profilo Facebook dell'ente di una lettera ai cittadini (*"Lettera del Sindaco"*), a firma del Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli. In particolare, il Comitato, nel rilevare che *"la lettera del Sindaco oggetto della denuncia, in data 24 agosto 2020, è stata pubblicata anche sul sito istituzionale del Comune di Saronno"* e che *"la lettera alla cittadinanza pubblicata sul profilo social del Comune e sul sito del Comune successivamente alla data del 18 luglio 2020, non pare presentare i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui l'art. 9 della legge 28/2000"*, ha accertato la *"rimozione della lettera del Sindaco ai concittadini dal sito e dal profilo Facebook dell'amministrazione comunale – avvenuta in seguito alla contestazione del CORECOM in data 25 agosto 2020"*. Il Comitato ha pertanto proposto l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Saronno per l'intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota, a firma del Funzionario Avv. Elena Maccoppi, con la quale il Comune di Saronno ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *"La nota del Sindaco aveva unicamente lo scopo di comunicare alla cittadinanza le modalità di accesso e consultazione della relazione di fine mandato pubblicata in data 28/07/2020, della quale ne rappresenta una stringata sintesi, senza aggiungere alcun elemento di novità rispetto alla stessa, non potendosi ritenere tali i ringraziamenti generali rivolti alla cittadinanza e alle associazioni per le varie attività svolte nel quinquennio trascorso"*;

- *"Nel precisare che non è mai stata intenzione di questa Amministrazione violare la normativa vigente in materia di comunicazione istituzionale in periodo referendario/elettorale, si comunica l'avvenuta rimozione della nota in discussione dal profilo Facebook e dal sito web del Comune di Saronno"*;

PRESA VISIONE di copia della lettera firmata dal Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli indirizzata ai cittadini di Saronno e pubblicata sul profilo Facebook e sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale, allegata alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è

fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione della lettera, oggetto di segnalazione, firmata dal Sindaco di Saronno sul profilo Facebook e sul sito istituzionale dell'ente è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la predetta iniziativa di comunicazione adottata dall'amministrazione comunale di Saronno ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020 e alla campagna elettorale per le elezioni

comunali previste per il 20 e il 21 settembre 2020, in quanto la pubblicazione della lettera sul profilo Facebook e sul sito istituzionale dell'ente è successiva alla data di indizione del referendum e di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative, come accertato dal competente Comitato;

RILEVATO che l'attività di comunicazione, oggetto di segnalazione, effettuata dall'amministrazione comunale di Saronno attraverso la pubblicazione sul profilo Facebook e sul sito istituzionale dell'ente della lettera a firma del Sindaco Alessandro Fagioli appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto le informazioni riportate nella lettera oggetto di segnalazione ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale lettera, oltre a recare il logo dell'ente, riporta la firma del Sindaco. Inoltre, i contenuti della predetta lettera appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'operato dell'Amministrazione comunale di Saronno;

PRESO ATTO che il Comune di Saronno, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato l'avvenuta rimozione della lettera oggetto di segnalazione dal profilo Facebook e dal sito istituzionale;

RILEVATO che il competente Comitato ha accertato *“la rimozione della lettera del Sindaco ai concittadini dal sito e dal profilo Facebook dell'amministrazione comunale – avvenuta in seguito alla contestazione del CORECOM in data 25 agosto 2020”*;

RITENUTO che la rimozione della lettera oggetto di segnalazione dal profilo Facebook e dal sito istituzionale del Comune di Saronno configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Saronno e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 settembre 2020

IL PRESIDENTE *f.f.*  
Francesco Posteraro

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone